# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Ai Dirigenti scolastici ed ai coordinatori delle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

#### **SEDE**

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all'uscita autonoma

L'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

### Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza".

La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche".

Nel trasmettere in allegato il testo della norma richiamata, si invitano le SS.LL. a garantirne la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche.

Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

IL CAPO DIPARTIMENTO Rosa De Pasquale

Firmato digitalmente da DE PASQUALE ROSA C=IT O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588 (( Art. 19-bis

### Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

- 1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche.))

#### Riferimenti normativi

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto del minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno/a	
I sottoscritti,e	, genitori o esercenti la
potestà genitoriale) dell'alunn	frequentante la classe sez.
presso il plesso	
DICHIA	
situazioni di rischio;  di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il productione stradale, dimostrando di conoscere i circolazione stradale, evidenziando maturità psico concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti productione di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o raggiungere l'abitazione o il luogo indicato;  CHIEL	la scuola al termine dell'orario scolastico; - scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato percorso ed ha capacità autonome di gestire se stesso e il corretti comportamenti e le principali regole della logica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, er affrontare il tragitto sotto indicato; alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per
	uscire autonomamente, percorrendo il seguente tratto di
strada	
della lunghezza di circa (riportare la distanza)	
	GNANO
<ul> <li>pericoli;</li> <li>ad informare tempestivamente la scuola qualora</li> <li>a ritirare personalmente il minore su eventual sicurezza;</li> </ul>	udini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali a le condizioni di sicurezza si modifichino; le richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di à di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell'acc	oglimento della presente richiesta.
Distinti saluti.	
	In fede
	Firme congiunte dei genitori esercenti la patria